

Agenzia di: **BO/S.LAZZARO**
Contraente:

FAC SIMILE USO PROPOSTA

0

Il presente allegato, forma parte integrante della polizza.

Agenzia di: **BO/S.LAZZARO**
Contraente:

FAC SIMILE USO PROPOSTA

1

Il presente allegato, forma parte integrante della polizza.

Ove non compatibili, le norme di seguito riportate derogano e/o integrano e/o sostituiscono le Condizioni Contrattuali Mod. RCG55121.

MASSIMALI DI GARANZIA

- Ad integrazione di quanto indicato nella scheda di polizza Mod. RGG55120, si conviene che per i Danni patrimoniali l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza massima complessiva (per capitale, interessi e spese) di euro 400.000,00.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- **Collaudatore:** il libero professionista che, su incarico e nell'interesse del committente, esegue il collaudo statico dell'opera;
- **Contraente:** la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
- **Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- **Danno corporale:** il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni a persone;
- **Danno materiale:** il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di distruzione o deterioramento di cose;
- **Danno patrimoniale:** l'esclusivo pregiudizio economico risarcibile a termini di legge che non sia conseguenza di morte o lesioni a persone o di distruzione o deterioramento di cose;
- **Direttore dei lavori:** il singolo libero professionista che, per incarico e nell'interesse del committente, segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori;
- **Fatturato:** il volume di affari relativo all'attività oggetto dell'assicurazione dichiarato ai fini IVA, al netto dell'IVA e delle cessioni di beni ammortizzabili;
- **Franchigia:** parte del danno risarcibile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato;
- **Limite di risarcimento:** l'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro in relazione a specifiche garanzie; esso non va comunque ad incrementare il massimale;
- **Massimale:** la somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia;
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- **Premio:** la somma dovuta alla Società;
- **Progettista:** il singolo libero professionista che, individualmente od insieme ad altri professionisti, predisponga un progetto;
- **Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- **Scoperto:** parte del danno risarcibile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato;
- **Sinistro:** la richiesta di risarcimento;
- **Società:** Italiana Assicurazioni S.p.A.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Agenzia di: BO/S.LAZZARO
Contraente:

FAC SIMILE USO PROPOSTA

2

Il presente allegato, forma parte integrante della polizza.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato In caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI PERITI AGRARI

Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione

a) Responsabilità civile verso terzi (R. C. T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali, materiali e patrimoniali involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale indicata nella scheda di polizza, svolta nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa.

La validità della garanzia è subordinata al possesso, da parte dell'Assicurato e delle persone addette allo studio, delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

Le attività coperte, nei limiti di quanto previsto dalla presente polizza, sono tutte quelle consentite dalla legge, dalle norme e dai regolamenti che disciplinano la professione di Perito Agrario (L. 28/03/1968 n° 434 e successive modifiche ed integrazioni).

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato:

- 1) per fatto delle persone addette al suo studio professionale privato;
- 2) per la responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale. Si precisa inoltre che la garanzia assicurativa comprende la responsabilità civile loro derivante dall'incarico di responsabile della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e successive norme modificative e/o integrative e/o sostitutive;
- 3) per fatto di altri professionisti non appartenenti al suo studio dei quali egli si avvalga per realizzare le proprie prestazioni professionali;
- 4) per fatti accidentali verificatisi in relazione alla:
 - proprietà, conduzione, manutenzione ordinaria, riparazione dei locali adibiti allo studio professionale privato, nonché dell'arredamento e delle attrezzature ivi esistenti;
 - manutenzione straordinaria dei locali adibiti a studio professionale per danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di committente;
 - servizio di pulizia e vigilanza; nel caso tali servizi siano dati in appalto la garanzia è operante per la R.C. derivante all'Assicurato per fatto degli appaltatori;
- 5) per fatti accidentali verificatisi in occasione di sopralluoghi e visite effettuati all'esterno dei locali dello studio professionale;
- 6) per i "danni materiali" a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, sino alla concorrenza di una somma pari ai 50% del relativo massimale di polizza; tale garanzia, in presenza di polizza incendio operante per il medesimo sinistro, opererà in secondo rischio, cioè per l'eccedenza, rispetto all'indennizzo prestato da quest'ultima;

Agenzia di: BO/S.LAZZARO
Contraente:

FAC SIMILE USO PROPOSTA

3

Il presente allegato, forma parte integrante della polizza.

7) ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano in tutto od in parte di proprietà dell'Assicurato, od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto; la garanzia vale anche per i "danni corporali" alle persone trasportate; è fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da dipendente dell'Assicurato iscritto nei libri paga tenuti a norma di legge;

8) per i danni derivanti da sospensione e/o interruzione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza; questa specifica garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 30% del massimale di polizza per "danni materiali", ma comunque per importo non superiore a € 155.000;

9) per i "danni patrimoniali" conseguenti ad errori commessi nell'effettuazione di visure ipotecarie o catastali; questa specifica garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 500 per ciascun sinistro ed entro un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo pari al 10% del relativo massimale di polizza;

10) per i "danni patrimoniali" derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. In caso di Sinistro sarà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 500 e con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo pari all'0% del massimale indicato in polizza;

11) per i "danni patrimoniali" derivanti da attività professionale diversa dalla progettazione, direzione dei lavori e collaudo, ma comunque rientrante tra quelle di competenza dell'Assicurato;

12) per perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore fino alla concorrenza di un terzo del massimale previsto in polizza per "Danni patrimoniali". La Società riconosce inoltre, entro un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 2.500, le spese di ricostruzione di atti, documenti e titoli, resesi necessarie in conseguenza di loro perdita, distruzione o deterioramento.

b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R. C. O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D. Lgs. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali. I titolari, i soci, i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti limitatamente alla rivalsa INAIL.

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza difatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione.

La garanzia non vale:

— per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

— per malattie professionali conseguenti:

- a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D. Lgs. 626/94;
- b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D. Lgs. 626/94 .

La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

— per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale "Danni corporali" indicato nella scheda di polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei locali dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, alla Società l'insorgenza di una malattia professionale e di seguito, con la massima tempestività, fornire le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12giugno1984, n. 222.

Si conviene inoltre che, ai fini della sola garanzia di R.C.T., i lavoratori parasubordinati, sono considerati terzi per i soli danni a cose, sempre che non subiscano il danno in conseguenza di loro partecipazione manuale all'attività assicurata.

c) Personale Temporaneo

Agenzia di: **BO/S.LAZZARO**
Contraente:

FAC SIMILE USO PROPOSTA

4

Il presente allegato, forma parte integrante della polizza.

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga di personale temporaneo regolarmente acquisito in base alle norme di legge, la garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto di detto personale temporaneo, nonché per la responsabilità civile di quest'ultimo mentre svolge attività per conto dell'Assicurato. Qualora la garanzia di R.C.O., di cui alla lett. b) del presente articolo, non valga nei confronti di detto personale, lo stesso è considerato terzo per morte e lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Art. 13 - Efficacia della garanzia nel tempo

L'assicurazione è prestata per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, indipendentemente dalla data dell'errore o della negligenza commessa.

L'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione.

Qualora si assicuri un'associazione tra professionisti, la garanzia comprende le richieste di risarcimento presentate ai singoli professionisti associati indicati in polizza, anche se relative all'attività da essi svolta individualmente antecedentemente alla costituzione dell'associazione contraente.

Il contratto, se il Contraente non invia regolare disdetta, rimane in vigore anche successivamente alla cessazione volontaria e definitiva dell'attività, per i sinistri conseguenti ad errori commessi durante il periodo di attività; al momento della cessazione l'Assicurato può richiedere che il premio annuo venga stabilito nell'importo pari al 25% del premio dovuto nell'ultimo periodo di assicurazione trascorso (premio anticipato più regolazione). La riduzione di premio andrà accompagnata da appendice contrattuale di presa d'atto della cessazione dell'attività e della corrispondente data. In caso di decesso dell'Assicurato la facoltà di mantenere in vigore il contratto sarà attribuita ai suoi eredi per i danni dei quali essi dovessero essere chiamati a rispondere per un fatto commesso dall'Assicurato.

Art. 14 - Estensione territoriale

La garanzia vale per l'attività svolta nei territori dei Paesi dell'Unione Europea e per i sinistri verificatisi nei territori degli Stati Europei.

Art. 15 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- i collaboratori, i lavoratori parasubordinati ed i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; questa esclusione non vale per i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione all'INAIL, i collaboratori ed i praticanti, nonché il personale non dipendente addetto alle pulizie, limitatamente al caso di morte o di lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate alla lett. a) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, amministratore o ne esercitino il controllo.

Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- materiali a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione; derivanti da perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli, salvo quanto disposto dall'art. 12, punto 12;
- a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da questi detenute, salvo quanto disposto dall'art. 12, punto 6, da furto o rapina;
- conseguenti ad omissioni o ritardi nella stipulazione, modifica, variazione di polizze di assicurazione e nel pagamento dei premi di assicurazione;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge;
- conseguenti ad inquinamento in genere comunque cagionato, interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, corsi d'acqua e falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; assicurazioni
- conseguenti alla detenzione od all'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore nonché dall'uso di aeromobili e natanti;
- derivanti dalla proprietà di beni immobili e dei relativi impianti fissi, salvo quanto indicato all'art. 12, lett. a), punto 4);
- derivanti dalla sottoscrizione di certificazione di bilanci;
- derivanti dall'attività svolta nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di società od enti;
- derivanti dall'analisi e dalla certificazione di prodotti, impianti, processi produttivi allo scopo dell'ottenimento di riconoscimenti della loro qualità;
- conseguenti alla comminazione di sanzioni, multe, ammende, ad eccezione di quelle inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori a lui imputabili;
- alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano i lavori;
- conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali o di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono tuttavia compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;

Agenzia di: **BO/S.LAZZARO**
Contraente:

FAC SIMILE USO PROPOSTA

5

Il presente allegato, forma parte integrante della polizza.

- 1 6) derivanti dallo svolgimento delle attività e figure professionali previste dai Decreti Legislativi n. 626/94 e n. 494/96 e successive modificazioni e/o integrazioni;
1 7) verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;
18) riconducibili alle disposizioni previste ai sensi della Legge n. 109 del 1994 (cosiddetta "Legge Merloni") e successive modificazioni e/o integrazioni;
19) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
20) derivanti dallo svolgimento di attività non rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alla professione assicurata.

Art. 17 - Limitazioni in caso di responsabilità solidale

Resta stabilito fra le Parti che in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso, con l'esclusione quindi di quella parte di danno che dovesse ricadere sull'Assicurato in virtù del vincolo di solidarietà.

Art. 18 - Limiti di risarcimento

L'assicurazione è prestata, salvo quanto diversamente disposto in altre Norme, fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

Qualora più richieste di risarcimento siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente e l'insieme delle richieste di risarcimento originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico sinistro.

Art. 19 - Scoperto

In caso di sinistro, salvo quanto diversamente disposto per specifiche garanzie, verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 250 ed il massimo di € 15.000.

Art. 20 - Regolazione del premio

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili (fatturato, ecc.), esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo. Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- il fatturato;
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza. Nel caso in cui l'Assicurato, nei termini previsti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto di quanto dovuto a completamento della regolazione stessa. In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire le documentazioni e i chiarimenti necessari.

Art. 21 - Buona fede INAIL

L'assicurazione R.C.O. conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

Art. 22 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Agenzia di: **BO/S.LAZZARO**
Contraente:

FAC SIMILE USO PROPOSTA

6

Il presente allegato, forma parte integrante della polizza.

L'inizio o l'esecuzione delle pratiche per la rilevazione del danno, come pure la liquidazione o il pagamento del risarcimento, non pregiudicano le ragioni della Società per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque modo riconosciuta.

Art. 23 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 24 - Effetti sulle polizze sostituite

Le Parti si danno atto che non potranno essere cumulati i massimali, i limiti di risarcimento, gli scoperti e le franchigie indicati sulla presente polizza con quelli relativi ad assicurazioni prestate in base ad eventuali altre polizze, stipulate con la Società, che vengano da questa sostituite.

Precisazione

Si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato stesso per i "danni patrimoniali" derivanti dall'attività di Certificazione energetica degli edifici (se ed in quanto la detta attività sia di competenza dell'Assicurato nella sua qualità di Perito Agrario).

Si intendono richiamate e rese operanti le seguenti **Norme Aggiuntive**:

1) Danni alle opere

Limitatamente ai soli errori di progettazione e/o direzione dei lavori e/o collaudo di:

- edifici/costruzioni rurali e relativi impianti di servizi generali interni, strade, pozzi e opere di ingegneria naturalistica;
- impianti per provvista, condotta e distribuzione delle acque;
- fognature;

la garanzia comprende i danni alle opere in costruzione o costruite ed a quelle nelle quali o sulle quali si eseguono i lavori provocati da crollo, rovina totale o parziale delle opere stesse.

La garanzia comprende anche le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo, da parte dell'Assicurato, di darne immediato avviso alla Società.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500 e con il massimo di € 10.000.

2) Mancata rispondenza delle opere

Limitatamente a edifici/costruzioni rurali e relativi impianti di servizi generali interni, a strade, a pozzi e ad opere di ingegneria naturalistica, la garanzia comprende le spese direttamente sostenute dal committente in dipendenza di gravi difetti riscontrati nelle opere progettate o dirette, sopravvenuti dopo la loro ultimazione, che rendano inidonee tali opere all'uso al quale sono destinate.

La garanzia vale per le richieste di risarcimento riferite a gravi difetti delle opere progettate o dirette riscontrati dopo la loro ultimazione, ma comunque non successivamente al collaudo, purché lo stesso sia avvenuto entro 12 mesi dall'ultimazione.

Per "ultimazione" si intende la consegna anche provvisoria dell'opera al committente, ovvero l'uso della stessa secondo destinazione. Rimane comunque esclusa ogni spesa per eventuali migliorie dell'opera.

In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di € 5.000; la garanzia è prestata entro il limite di risarcimento di € 100.000 per sinistro e per anno assicurativo.

3) Danni conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità

La garanzia comprende i "danni patrimoniali" conseguenti ad involontario mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità.

Questa specifica estensione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione e relative a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo.

Oltre a quanto previsto dall'art. 16, la garanzia non vale:

- se l'opera è stata realizzata in difformità alla concessione edilizia rilasciata per l'opera stessa;
- per contributi di concessione od autorizzazione in sanatoria nell'ambito delle regolarizzazioni di violazioni edilizie.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500 ; la garanzia è prestata entro il limite di risarcimento di € 30.000 per sinistro e per anno assicurativo.

4) Consulenze in materia di sicurezza sul lavoro

La garanzia comprende i danni corporali, materiali e patrimoniali, derivanti dallo svolgimento dell'attività di consulente in materia di igiene e sicurezza dei lavori, compreso l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, così come previsto dal D. Lgs. n. 626/94 e successive norme modificative e/o integrative e/o sostitutive.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 250; qualora il danno al cliente dell'Assicurato sia costituito da sanzioni inflitte dalla Pubblica Amministrazione, lo scoperto ed il relativo minimo saranno applicati con riferimento a ciascuna sanzione, anche nel caso di più sanzioni originarie dal medesimo errore dell'Assicurato. Le garanzie sono prestate entro i limiti di risarcimento previsti dai relativi massimali di polizza.

Agenzia di: **BO/S.LAZZARO**
Contraente:

FAC SIMILE USO PROPOSTA

7

Il presente allegato, forma parte integrante della polizza.

5) Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

La garanzia si intende estesa allo svolgimento delle attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e/o coordinatore per l'esecuzione dei lavori, così come previsto dal D. Lgs. n. 494/96 e successive norme modificative e/o integrative e/o sostitutive, e relative alle opere indicate nell'art. 12 "Oggetto dell'assicurazione". La garanzia è prestata nei limiti e alle condizioni previste alla Norma Aggiuntiva 5) "Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro".

Fermo il resto.

IL CONTRAENTE

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

FAC SIMILE USO PROPOSTA



Agenzia di: **BO/S.LAZZARO**
Contraente:

FAC SIMILE USO PROPOSTA

8

Il presente allegato, forma parte integrante della polizza.

Proposta per Polizza Responsabilità Civile Professionale “PERITI AGRARI”

Attività assicurata: **Perito agrario** (svolta nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa)

Massimali:

- “**Danni materiali o corporali**” (Rct/Rco): **euro 600.000,00**
- “**Danni patrimoniali**”: **euro 300.000,00**

Precisazioni:

- Il premio anticipato al perfezionamento della polizza è determinato applicando i tassi sotto riportati – espressi in ‰ (per mille) – al fatturato annuo preventivato (non inferiore al 70% del fatturato conseguito nell’esercizio precedente)
- Il premio annuo minimo è pari a euro 567,00 fino a 14 adesioni e a euro 350,00 da 15 adesioni
- Al termine dell’annualità assicurativa si procede al conguaglio del premio sulla base del fatturato effettivamente conseguito

| Garanzie | Tassi ‰ Con adesioni da 15 a 30 |
|--|------------------------------------|
| Garanzia base | 7,20 |
| Norme aggiuntive facoltative (si veda “allegato fac simile RC Periti Agrari”): | |
| ▪ Danni alle opere | 1,80 |
| ▪ Danni da mancata rispondenza delle opere | 2,70 |
| ▪ Danni conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche autorità | 2,70 |
| ▪ Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 626 del 19/9/1994 e succ. norme modific./integr./sost.) | 1,80 |
| ▪ Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (D. Lgs. n. 494 del 14/08/1996 e succ. norme modific./integr./sost.) | 0,90 |
| Premio annuo minimo: | euro 350,00 |

Con massimali “Danni materiali o corporali” (Rct/Rco): euro 800.000,00 e “Danni patrimoniali”: euro 400.000,00 aumento del 14% dei tassi e del premio min.

Efficacia della garanzia: l’assicurazione è prestata per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato e da lui denunciate alla Società per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, **indipendentemente dalla data dell’errore o della negligenza commessa** (salvo quanto diversamente stabilito nelle Condizioni Contrattuali e/o nelle Norme Aggiuntive eventualmente rese operanti).

Scoperto: 10% con il minimo di euro 250,00 ed il massimo di euro 15.000,00 (salvo quanto diversamente stabilito nelle Condizioni Contrattuali e/o nelle Norme Aggiuntive eventualmente rese operanti).

Proposta per Polizza Tutela Legale “PERITI AGRARI”

Massimali:

- **euro 11.000,00** per “**caso assicurativo**” senza limiti per anno

| Garanzie | Con adesioni da 1 a 14 | Con adesioni da 15 a 30 | Con adesioni da 31 a 50 |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni commessi dalle persone garantite in polizza nello svolgimento dell'attività o professione. - Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dalle persone garantite in polizza nello svolgimento dell'attività o professione, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, nei casi di proscioglimento o di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo (ex art. 530 comma 1 c.p.p.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. - Sicurezza sul posto di lavoro: estensione alle violazioni/inadempimenti di cui ai D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96. - Tutela della privacy: Estensione alle violazioni/inosservanze alla Legge 675/96 per il Titolare e il/i Responsabile/i del trattamento. | | | |
| Premio annuo per studi fino a tre addetti: | euro 129,00 | euro 116,00 | euro 100,00 |